



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Genova, 8 Giugno 2016

**La tassazione degli strumenti
finanziari detenuti all'estero senza
intermediario Italiano**

**La consistenza patrimoniale ed il
quadro RW**

Dott. Barbara Marini

MONITORAGGIO FISCALE

Brevi considerazioni introduttive

Per i contribuenti persone fisiche residenti in Italia, a prescindere dalla loro nazionalità e dal loro paese di origine, vige l'obbligo di dover procedere al c.d. "monitoraggio" delle attività detenute all'estero, da espletare ai sensi dell'articolo 4 del **D.L. 167/1990**, convertito, con modificazioni, dalla L. 227/1990, mediante la compilazione dello specifico quadro RW della dichiarazione dei redditi. Tale obbligo riguarda anche gli enti non commerciali e le società semplici.

Pertanto, in relazione alle persone fisiche non viene operata nessuna distinzione essendo dunque obbligati anche:

- i titolari di partita Iva;
- i soggetti esonerati dalla compilazione della dichiarazione dei redditi;
- i soggetti fiscalmente a carico di altri;
- coloro che hanno presentato la dichiarazione dei redditi mediante il modello 730.

MONITORAGGIO FISCALE

Brevi considerazioni introduttive

In particolare, per i contribuenti che a qualsiasi titolo non devono presentare Unico “ordinario”, l’adempimento del monitoraggio fiscale è effettuato mediante la presentazione del frontespizio di Unico medesimo, unito ovviamente alla compilazione del quadro RW.

La detenzione dei capitali all’estero, poi, espone a decorrere dall’anno 2012 al pagamento delle nuove imposte patrimoniali denominate Ivie (per gli investimenti immobiliari esteri) e Ivafe (riferita alle attività finanziarie).

MONITORAGGIO FISCALE

Brevi considerazioni introduttive

In estrema sintesi è possibile affermare che ogni contribuente residente in Italia deve verificare la correttezza di tre adempimenti:

- quanto al monitoraggio fiscale, analizzando il ricorrere delle circostanze che obbligano o, di converso, esonerano dallo stesso. In merito si ritengono indispensabili soprattutto le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 45/E/2010 e n. 38/E/2013;
- in ordine alle nuove patrimoniali, verificando la presenza dell'obbligo di pagamento delle stesse, potendosi avvalere in tale senso oltre che della richiamata circolare n. 38/E/2013, soprattutto della circolare n. 28/E/2012;
- circa i redditi eventualmente percepiti all'estero, procedendo alla relativa dichiarazione, prioritariamente raffrontando le previsioni della convenzione contro le doppie imposizioni (se esistente), per appurare il ricorrere di eventuali deroghe al principio di tassazione in Italia dei redditi ovunque percepiti.

MONITORAGGIO FISCALE

SOGGETTI OBBLIGATI AL MONITORAGGIO FISCALE

I contribuenti residenti in Italia che hanno detenuto nel corso del 2015 investimenti patrimoniali o attività finanziarie all'estero, devono indicarli nel quadro RW, a norma dell'art. 4 del D.L. n. 167/1990.

Il quadro RW è parte integrante del mod. UNICO, per cui va presentato secondo le modalità ed i termini previsti per la dichiarazione dei redditi (art. 4 c. 1 D.L. 167/1990).

Il Quadro RW è stato significativamente semplificato nella sua struttura a partire dall'anno 2013 (UNICO 2014), grazie agli interventi della Legge Comunitaria 2013 (Legge n. 97/2013). Infatti, già da UNICO 2014 non sono più previste le sezioni relative ai trasferimenti dall'Italia all'estero, dall'estero in Italia e estero su estero relativi agli investimenti e alle attività finanziarie oggetto di monitoraggio.

Il Quadro deve essere compilato in ogni caso anche per la liquidazione dell'IVIE e dell'IVAFE dovuta sulle attività estere.

MONITORAGGIO FISCALE

SOGGETTI OBBLIGATI

**DEVONO COMPILARE L'RW PER MONITORAGGIO ATTIVITA'
E INVESTIMENTI DETENUTI ALL'ESTERO**

PERSONE FISICHE

**ENTI NON
COMMERCIALI
(COME I TRUST)
E ASSOCIAZIONI**

**SOCIETA'
SEMPLICI**

FISCALMENTE RESIDENTI IN ITALIA

MONITORAGGIO FISCALE

SOGGETTI OBBLIGATI AL MONITORAGGIO FISCALE

Sono soggetti all'obbligo di monitoraggio

- I contribuenti soggetti agli obblighi di monitoraggio in Italia sono le persone fisiche (compresi i titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo), enti non commerciali e società semplici ed equiparate che **risiedono fiscalmente in Italia** e che detengono investimenti esteri e attività di natura finanziaria all'estero (D.L. n. 167/1990, art. 4).
- L'obbligo di compilazione sussiste anche qualora tali soggetti al 31 dicembre 2015 non posseggano più investimenti all'estero, avendoli disinvestiti nel corso dell'anno.

Sono inoltre obbligati alla compilazione del Quadro RW:

- i soggetti sopra individuati che, pur non detenendo direttamente le attività estere, sono titolari effettivi (come di seguito sarà meglio specificato), obbligo questo introdotto dall'Unico 2014;
- i soggetti che, pur se esonerati dagli obblighi di monitoraggio, sono comunque tenuti al versamento di IVIE e IVAFE (come si dirà in seguito)

MONITORAGGIO FISCALE

SOGGETTI OBBLIGATI AL MONITORAGGIO FISCALE

- I soggetti che hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione delle attività detenute all'estero («delegati al prelievo»)

In tal senso, quindi, in caso di conto corrente estero intestato ad un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente, anche il delegato è tenuto alla compilazione del quadro RW per l'indicazione dell'intera consistenza del conto corrente detenuto all'estero qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell'intestatario (come nel caso di amministratore di società)

- I soggetti che non possiedono direttamente le attività all'estero, ma per il tramite di interposta persona. E' il caso, ad esempio, di attività intestate a trust delle quali il contribuente abbia l'effettiva disponibilità, o intestate a fiduciarie estere, anche se le attività sono in Italia. («interponenti e interposti»)

MONITORAGGIO FISCALE

INTERPOSIZIONE

INTERPOSIZIONE

Secondo l'AdE si deve considerare soggetto fittiziamente interposto "una società localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata, non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schermo societario appare meramente formale e ben si può sostenere che la titolarità dei beni intestati alla società spetti in realtà al socio" (R.M. 99/E/2001)

TRUST FITIZIO
(C.M. 61/E/2010)

SOCIETA' FIDUCIARIA
(C.M. 134/E/2002)

MONITORAGGIO FISCALE

SOGGETTI ESCLUSI DAL MONITORAGGIO

NON SONO TENUTI AL MONITORAGGIO FISCALE (MA DEVONO VERIFICARE SE COMPILARE L'RW PER L'IVAFE ED EVENTUALI QUADRI REDDITUALI)

- Coloro che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa;
- Coloro che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia con residenza fiscale determinata con accordi internazionali

- Frontalieri (per la maggior parte del periodo di imposta) limitatamente agli asset detenuti nel Paese di lavoro. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, rimpatrio attività entro 6 mesi

MONITORAGGIO FISCALE

SOGGETTI ESCLUSI DAL MONITORAGGIO FISCALE

Sono esclusi dagli obblighi di monitoraggio, oltre alle società di capitali e agli enti commerciali, le seguenti **categorie di lavoratori** che nel 2015 hanno svolto la propria attività **all'estero per almeno 183 giorni**:

- le persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale;
- le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, quando la loro residenza fiscale sia stabilita, in deroga alle disposizioni dell'art. 2 del T.U.I.R., in base ad accordi internazionali ratificati. (come chiarito dalla Circolare n. 38/E/2013, tra le organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia vi sono ad esempio l'ONU, la NATO, l'Unione Europea e l'OCSE).
- i lavoratori frontalieri che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera o e in Paesi limitrofi;

MONITORAGGIO FISCALE

SOGGETTI ESCLUSI DAL MONITORAGGIO FISCALE

L'esonero opera limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese dove viene svolta l'attività lavorativa.

Anche dopo il rientro in Italia dei lavoratori sopra indicati (sia i frontalieri, sia i dipendenti dello Stato o di altre organizzazioni internazionali) il contribuente può beneficiare dell'esonero **se entro 6 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro non detiene più le attività all'estero** (perché le ha dismesse o perché le ha riportate in Italia).

MONITORAGGIO FISCALE

ESONERI OGGETTIVI DALL'OBBLIGO DI M.F.

Gli obblighi di monitoraggio non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali:

- Affidate in gestione o amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti conclusi le attività estere, o quando i relativi contratti siano conclusi mediante il loro intervento, alla condizione che i redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
- Solo per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, l'obbligo di monitoraggio non sussiste se il valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro (articolo 4 del D.l. n. 167/1990 come modificato dall'art. 2 della legge 186/2014). A questo proposito si precisa che le istruzioni a Unico 2016 riportano ancora la vecchia soglia di esenzione di euro 10.000 per cui si renderà necessario un apposito provvedimento al fine di correggere il dato errato. Resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro RW laddove sia dovuta l'IVAFE, ovvero quando il conto corrente abbia avuto una giacenza media superiore a euro 5.000 durante l'anno

MONITORAGGIO FISCALE

TITOLARE EFFETTIVO DELLE ATTIVITA' ESTERE

il legislatore ha riformulato il testo dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 rafforzando la tesi in base alla quale sono tenuti alla dichiarazione delle attività estere non soltanto i **possessori "formali"** delle stesse e i **soggetti che ne hanno la disponibilità**, ma anche coloro che possono esserne considerati i **"titolari effettivi"**.

MONITORAGGIO FISCALE

**TITOLARE
EFFETTIVO DELLE
ATTIVITA' ESTERE**

Per le società: chi la controlla
anche indirettamente (controllo
si presume se la partecipazione
> al 25% del capitale sociale

Per le entità giuridiche (fondazioni,
trust, ecc):

- se i futuri beneficiari sono già individuati, la persona (e) beneficiaria del 25% o più del patrimonio dell'ente;
- Se i beneficiari non sono ancora stati individuati, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito l'ente;

MONITORAGGIO FISCALE

Diretta conseguenza della qualità di titolare effettivo è l'**approccio “look through”** secondo cui il contribuente deve monitorare il **valore dei beni sottostanti** detenuti tramite il veicolo e non la semplice partecipazione nello stesso. Tale approccio, come chiarito dalla C.M. 38/E/2013, trova applicazione con riguardo alle partecipazioni in **società** quando queste ultime sono **residenti in Stati “non collaborativi”** (inclusi nella “white list” del D.M. 4.9.1996 o con cui sono in vigore accordi finalizzati all'effettivo scambio di informazioni) mentre con riguardo agli **altri istituti** si applica sempre, **a prescindere dal Paese di residenza** degli stessi.

MONITORAGGIO FISCALE

ELENCO PAESI WHITE LIST “IN EVOLUZIONE”

DM 4 settembre 1996 e successive modifiche



Albania	Danimarca	Yugoslavia	Qatar	Turchia
Algeria	Ecuador	Kazakistan	Regno Unito	Turkmenistan
Argentina	Egitto	Kirghistan	Repubblica Ceca	Ucraina
Armenia	Emirati Arabi Uniti	Kuwait	Repubblica Slovacca	Ungheria
Australia	Estonia	Lettonia	San Marino	Uzbekistan
Austria	Federazione Russa	Lituania	Romania	Venezuela
Azerbaijan	Filippine	Lussemburgo	Singapore	Vietnam
Bangladesh	Finlandia	Macedonia	Slovenia	Zambia
Belgio	Francia	Malta	Spagna	
Bielorussia	Georgia	Marocco	Sri Lanka	
Brasile	Germania	Mauritius	Stati Uniti	
Bulgaria	Giappone	Messico	Sud Africa	
Canada	Grecia	Norvegia	Svezia	
Cina	India	Nuova Zelanda	Tadzhikistan	
Cipro	Indonesia	Paesi Bassi	Tanzania	
Corea del Sud	Irlanda	Pakistan	Thailandia	
Costa d'Avorio	Islanda	Polonia	Trinidad e Tobago	
Croazia	Israele	Portogallo	Tunisia	

MONITORAGGIO FISCALE

ELENCO PAESI WHITE LIST

C.M. 38/E/2013




Tabella degli altri Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazione in base alle disposizioni di Convenzioni per evitare le doppie imposizioni attualmente vigenti con l'Italia:

Arabia Saudita	Giordania	San Marino (con effetto dal 2014)
Armenia	Moldova	Senegal
Azerbaijan	Mozambico	Siria
Etiopia	Oman	Uganda
Georgia	Quatar	Uzbekistan
Ghana		

MONITORAGGIO FISCALE

ELENCO PAESI WHITE LIST

**PAESI CON CUI NEL 2015 SONO ENTRATI IN VIGORE
ACCORDI SU SCAMBIO INFORMAZIONI**



PAESE	TIPO ACCORDO	DATA FIRMA	DATA ENTRATA IN VIGORE	EFFETTI DAL
ISOLE CAYMAN	TIEA	03/12/2012	13/09/2015	I PERIODO IMP. SUCCESSIVO
GIBILTERRA	TIEA	02/10/2012	12/06/2015	I PERIODO IMP. SUCCESSIVO
GURNSEY	TIEA	05/09/2012	10/06/2015	I PERIODO IMP. SUCCESSIVO
ISOLA DI MAN	TIEA	17/09/2013	10/06/2016	I PERIODO IMP. SUCCESSIVO
ISOLE COOK	TIEA	17/05/2011	17/02/2015	I PERIODO IMP. SUCCESSIVO
JERSEY	TIEA	13/03/2012	26/01/2015	I PERIODO IMP. SUCCESSIVO
HONG KONG	DTC	14/01/2013	10/08/2015	01-gen-16

Sono Paesi collaborativi in linea di principio solo a partire dal periodo di imposta 2016

MONITORAGGIO FISCALE

ELENCO PAESI WHITE LIST

PAESI CON ACCORDI SOTTOSCRITTI MA NON ENTRATI IN VIGORE



PAESE	TIPO ACCORDO	DATA FIRMA
CILE	DTC	23/10/2015
ANDORRA	TIEA	22/09/2015
BARBADOS	DTC	24/08/2015
STATO DEL VATICANO	TIEA	01/04/2015
MONACO	TIEA	02/03/2015
LIECHTENSTEIN	TIEA	26/02/2015
SVIZZERA	PROTOCOLLO A DTC	23/02/2015

Non sono ancora Paesi considerati collaborativi

MONITORAGGIO FISCALE

TITOLARE EFFETTIVO DELLE ATTIVITA' ESTERE

Qui di seguito un prospetto di sintesi di quanto sopra esposto circa gli obblighi di monitoraggio afferenti il titolare effettivo:

	Titolare effettivo	Attività da indicare in RW
<ul style="list-style-type: none">- Società estere detenute non quotate in mercati regolamentati	<ul style="list-style-type: none">- Persone fisiche che detengono più del 25% del capitale sociale	<ul style="list-style-type: none">- In caso di società estera residente in un Paese white list, il titolare effettivo dovrà indicare esclusivamente la società estera,- Per le società estere residenti in Paesi Black List dovranno essere indicati, in luogo della partecipazione, il valore degli investimenti e delle attività finanziarie detenuti all'estero dalla società stessa, secondo un approccio <i>look through</i>, fino a quando nella catena partecipativa non si incontra una società white list

MONITORAGGIO FISCALE

TITOLARE EFFETTIVO DELLE ATTIVITA' ESTERE

	Titolare effettivo	Attività da indicare in RW
<ul style="list-style-type: none">- Entità giuridiche estere diverse dalle società (fondazioni, trust, etc)	<ul style="list-style-type: none">- Se i beneficiari sono individuati, se le persone fisiche beneficiari detengono più del 25 %- Se i beneficiari non sono individuati, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita l'entità estera;- Le persone fisiche che esercitano un controllo su almeno il 25% del patrimonio dell'ente.	<ul style="list-style-type: none">- Si adotta l'approccio <i>look through</i> anche se l'ente estero è costituito in un Paese collaborativo.

I contribuenti che hanno aderito alla procedura di collaborazione volontaria nel corso del 2015 devono compilare il quadro RW del Modello UNICO 2016.

Qualora il contribuente abbia rimpatriato fisicamente, mediante trasferimento presso un intermediario italiano o giuridicamente, mediante intestazione dei beni a una società fiduciaria italiana, il Quadro RW del Modello UNICO 2016 includerà i valori delle attività fino al momento del rimpatrio, probabilmente intervenuto alla fine del 2015 o all'inizio del 2016 (in tal caso, dovrà essere compilato il quadro RW

MONITORAGGIO FISCALE

TITOLARE EFFETTIVO DELLE ATTIVITA' ESTERE

RW anche in UNICO 2017).


Se, invece, i beni sono rimasti all'estero (perché esistenti in uno Stato europeo o dello Spazio Economico Europeo white list, o perché il contribuente ha rilasciato il waiver all'intermediario estero black list), il contribuente dovrà continuare a compilare il quadro RW anche per gli anni successivi

MONITORAGGIO FISCALE

TITOLARE EFFETTIVO DELLE ATTIVITA' ESTERE

CASI PRATICI


PARTECIPAZIONE DIRETTA WL



MONITORAGGIO FISCALE

TITOLARE EFFETTIVO DELLE ATTIVITA' ESTERE

CASI PRATICI



MONITORAGGIO FISCALE

TITOLARE EFFETTIVO DELLE ATTIVITA' ESTERE

CASI PRATICI

TITOLARE EFFETTIVO IN SOCIETA' NWL



**Compilazione
QUADRO RW:**

*Si indica il valore degli asset
sottostanti*


MONITORAGGIO FISCALE

TITOLARE EFFETTIVO DELLE ATTIVITA' ESTERE

CASI PRATICI

Quadro RW:

valore obbligazioni e immobili di A, partecipazione in B



MONITORAGGIO FISCALE

COSA MONITORARE

Gli **investimenti patrimoniali esteri** devono essere indicati nel Quadro RW indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi nel 2015.

Con riferimento, invece, alle **attività estere di natura finanziaria**, esse vanno indicate sempre, in quanto di per se' atte a produrre redditi in Italia.

Le attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero vanno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza.

Nella Tavola di sintesi che segue sono riportate alcune esemplificazioni di investimenti e attività estere:

MONITORAGGIO FISCALE

COSA MONITORARE:

Investimenti esteri	<ul style="list-style-type: none"> – gli immobili situati all'estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multi-proprietà), – gli oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano fuori del territorio dello Stato, – le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, o che avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.
Attività estere di natura finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> – le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, – le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all'estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), – le valute estere, i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); – contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli; – contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; – metalli preziosi detenuti all'estero; – diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati; – forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge; – le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e dell'imposta di bollo e non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi; – stock option nei casi in cui, al termine del periodo d'imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante (salvo che le azioni non sia ancora trascorso l'eventuale vesting period di azioni non cedibili).

MONITORAGGIO FISCALE

STOCK OPTION

NO RW

Se sono incredibili e fino a quando non termina il «vesting period»

SI RW

- Se sono cedibili
- Se, spirato il vesting, al termine del periodo di imposta
prezzo esercizio < al valore del titolo sottostante

**Clausola «Exercise
and sell» R.M.
73/E/2014**

Diritti di opzione non vanno in RW se non esercitati alla scadenza del «vesting period» e le azioni acquisite siano state cedute contestualmente nel medesimo periodo di imposta oggetto di dichiarazione

Le azioni assegnate vanno indicate in RW anche quando cedute nel corso del medesimo periodo di imposta

MONITORAGGIO FISCALE

COMPILAZIONE QUADRO RW

■ la colonna 2 deve essere compilata indicando il codice 1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente oppure il codice 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo;

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7 ,00	8 ,00

■ nella colonna 1, il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti:

- 1 proprietà
- 2 usufrutto
- 3 nuda proprietà
- 4 altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.)

■ nella colonna 6, il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore:

- 1 valore di mercato;
- 2 valore nominale;
- 3 valore di rimborso;
- 4 costo d'acquisto;
- 5 valore catastale;
- 6 valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti;

MONITORAGGIO FISCALE

COMPILAZIONE QUADRO RW

nella colonna 20, barrare la casella nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma per qualsiasi ragione non è tenuto alla liquidazione della IVIE ovvero della IVAFE;

	Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni (IVAFAE)	IVAFAE	Mesi (IVIE)	IVIE
	9 _____ ,00	10 _____	11 _____ ,00	12 _____	13 _____ ,00
RW1	Credito d'imposta	IVAFAE dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni
	14 _____ ,00	15 _____ ,00	16 _____ ,00	17 _____ ,00	18 <input type="checkbox"/>
					Quota partecipazione
					19 _____
					Solo monitoraggio
					20 <input type="checkbox"/>

nella colonna 18, barrare la casella nel caso in cui i redditi relativi alle attività finanziarie verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta ovvero se le predette attività sono infruttifere. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza;

MONITORAGGIO FISCALE

COMPILAZIONE QUADRO RW

Quota
partecipazione

19



nella **colonna 19**, indicare la percentuale di partecipazione nella società o nell'entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo;

nella **colonna 21** inserire il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo (in questo caso la colonna 2 va compilata con il codice 2 e la colonna 19 va compilata con la percentuale relativa alla partecipazione);



Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo	Codice fiscale altri cointestatori		
21	22	23	24 <input type="checkbox"/>



nelle **colonne 22 e 23** inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi. Nella **colonna 24**, barrare la casella nel caso i cointestatori siano più di due.

MONITORAGGIO FISCALE

A QUALI ATTIVITA' FINANZIARIE SI APPLICA L'IVAFE

DAL PERIODO DI IMPOSTA 2014 SOLO SU «PRODOTTI FINANZIARI»



STRUMENTI FINANZIARI

**RESTANO ESCLUSI METALLI PREZIOSI, VALUTE ESTERE,
FINANZIAMENTI SOCI, QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON
RAPPRESENTATE DA TITOLI**

MONITORAGGIO FISCALE

REGOLE IVAFE

BASE IMPONIBILE = MONITORAGGIO FISCALE



0,2% ALIQUOTA GENERALE

**34 EURO PER CONTI CORRENTI
E LIBRETTI DI RISPARMIO**

CREDITO DI IMPOSTA PER PATRIMONIALI ESTERE

DA RAPPORTARSI A NUMERO GIORNI DI POSSESSO


**POSSIBILE COMPILARE UN SOLO RIGO PER ATTIVITA' SIMILI (+
PROSPETTO DI DETTAGLIO DA ESIBIRE IN CASO DI CONTROLLO)**

MONITORAGGIO FISCALE

VALORIZZAZIONE DELLE A. F. ESTERE NEL MOD.RW

Per la valorizzazione delle attività estere devono essere applicate le regole previste per l'IVIE e l'IVAFE, come indicato dalla circolare 28/E/2012.

In particolare, per le attività finanziarie, devono essere così indicate nel quadro RW:



MONITORAGGIO FISCALE

VALORIZZAZIONE DELLE A. F. ESTERE NEL MOD.RW



DOSSIER TITOLI

INVESTIMENTO E DISINVESTIMENTO ALL'INTERNO DI UN UNITARIO RAPPORTO FINANZIARIO

Gli adempimenti dichiarativi previsti dovranno prevedere l'indicazione del valore iniziale e del valore finale di detenzione della relazione finanziaria

Non rilevano le eventuali singole variazioni della composizione di quest'ultima

In caso di nuovi apporti, è necessario compilare un ulteriore rigo

**SI DEVE COMUNQUE CONSERVARE UN PROSPETTO ANALITICO COMPILATO CON I
CRITERI DELLA C.M. 38/E/2013**

MONITORAGGIO FISCALE

VALORIZZAZIONE DELLE A. F. ESTERE NEL MOD.RW

CASO PRATICO COMPILAZIONE RW PER DOSSIER TITOLI

PIPPO ha un dossier titoli in Svizzera e dalla contabile della banca al 31.12.2015 risulta :

- valore all'1.1.2015 Euro 300.000
- Valore al 31.12.2015 Euro 302.500
- Non ci sono apporti nel corso del 2015

Codice titolo possesso 1	Vedere istruzioni 2	Codice individuaz. bene 3	Codice Stato estero 4	Quota di possesso 5	Criterio determin. valore 6	Valore iniziale 7	Valore finale 8
1		14	071	100	1	300.000 ,00	302.500 ,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi 9	Giorni (IVAFE) 10	IVAFE 11	Mesi (IVIE) 12	ME 13			
,00	365	605 ,00					,00
RW3 Credito d'imposta 14	IVAFE dovuta 15	Detrazioni 16	IME dovuta 17	Vedere istruzioni 18	Quota partecipazione 19	Solo monitoraggio 20	
,00	605 ,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo 21	Codice fiscale altri cointestatari 22						

MONITORAGGIO FISCALE

VALORIZZAZIONE DELLE A. F. ESTERE NEL MOD.RW

MONITORAGGIO CONTI CORRENTI

- i CONTI CORRENTI sono oggetto di monitoraggio se il valore massimo raggiunto nel periodo di imposta sia superiore a 15. 000 euro; tuttavia devono essere comunque indicati laddove sia dovuta l'IVAFE. L'IVAFE, per i conti correnti e libretti di risparmio è corrisposta in misura fissa ed è pari a euro 34,20 euro, rapportati alla quota e al periodo di possesso, sempre che il **valore medio di giacenza complessivo** (pro quota) sia superiore a 5.000 euro.
- Il valore medio complessivo va calcolato prendendo in considerazione tutti i conti detenuti **presso lo stesso intermediario**, la percentuale di possesso, i giorni di detenzione. Nel caso in cui il valore medio di giacenza complessivo superi i 5.000 euro (ad esempio, in presenza di due conti, risulti pari a 6.000 euro) , andrà compilata una riga per ogni conto, **indicando in colonna 8 di ciascun rigo**, la giacenza media complessiva (in entrambi si indicherà euro 6.000). In pratica si evidenziano i conti su due righe diversi dall'UNICO e l'IVAFE andrà pagata su entrambe i conti.

MONITORAGGIO FISCALE

VALORIZZAZIONE DELLE A. F. ESTERE NEL MOD. RW

CONTO CORRENTE ALL'ESTERO

LUCA E LAURA sono intestatari di un c/c in Svizzera su cui ha delega ad operare il figlio ANDREA

VALORE 1.1.15: 20.000 euro GIACENZA MEDIA ANNUA: 35.000 euro VALORE MASSIMO RAGGIUNTO NEL 2015: 40.000 euro

RW DI LUCA E LAURA:

RW4	1	2	3	4	5	6	7	8
	1		1	071	50,000	2	20.000 ,00	35.000 ,00
	9	40.000,00	10	365	11	17 ,00	12	,00
	13							,00
	14	,00	15	17,00	16	,00	17	,00
							18	<input type="checkbox"/>
							19	
	21		22	C.F. LAURA	23	C.F. ANDREA	24	<input type="checkbox"/>

RW DEL FIGLIO ANDREA (DELEGATO):

RW4	1	2	3	4	5	6	7	8
	4	1	1	071	0,000	2	20.000 ,00	35.000 ,00
	9	,00	10		11	,00	12	,00
	13							,00
	14	,00	15	,00	16	,00	17	,00
							18	<input type="checkbox"/>
							19	
	21		22	C.F. LUCA	23	C.F. LAURA	24	<input checked="" type="checkbox"/>

MONITORAGGIO FISCALE

VALORIZZAZIONE DELLE A. F. ESTERE NEL MOD.RW

PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' ESTERA WL

Partecipazione pari al 30% in una società non quotata residente in Austria con capitale sociale pari a Euro 50.000 e finanziamento infruttifero per euro 30.000

RW 4	1	2	3	4	5	6	7	8
	1		2	008	30,000	2	50.000 ,00	50.000 ,00
	9	,00	10		11	,00	12	,00
	14	,00	15	,00	16	,00	17	,00
	18	19	20					
	21	22			23			24
RW 4	1	2	3	4	5	6	7	8
	1		7	008	100,000	2	30.000 ,00	30.000 ,00
	9	,00	10		11	,00	12	,00
	14	,00	15	,00	16	,00	17	,00
	18	19	20					
	21	22			23			24

Non si indicano le attività detenute dalla società estera perché **white list** (quindi non si applica il *look through approach*).

Trattandosi di partecipazione in società estera non quotata, secondo quanto previsto dalla legge Europea bis non è dovuta IVAFE. Sarà importante barrare la casella 20 (solo monitoraggio) e non compilare i righi relativi al calcolo dell'imposta.

MONITORAGGIO FISCALE

VALORIZZAZIONE DELLE A. F. ESTERE NEL MOD.RW

PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' ESTERA NWL

Partecipazione pari al 30% in una società estera non quotata residente alle CAYMAN con CS pari a euro 50.000, che detiene un immobile con costo storico di euro 1.000.000 e un conto corrente con saldo iniziale e giacenza media pari a euro 200.000.

1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	2	211	30,000	4	1.200.000 ,00	1.200.000 ,00
9	10	11	12	13			
,00		,00	,00	,00			
14	15	16	17	18	19	20	
,00	,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
21	22	23	24				
C.F. SOCIETA' NWL			<input type="checkbox"/>				

Se la società estera fosse da considerarsi interposta fittiziamente allora dovrebbero indicarsi singolarmente le attività da essa detenute e pagare IVIE e IVAFE sulle attività detenute come titolare effettivo.

MONITORAGGIO FISCALE

REGIME SANZIONATORIO

La violazione degli obblighi dichiarativi illustrati è oggetto delle sanzioni disciplinate dall'art. 5 del DL 167/90. Si riepilogano, in forma tabellare, le sanzioni che possono essere associate all'irregolare compilazione del mod. RW.

Fattispecie	Norma	Sanzione	Note
irregolare compilazione del modulo RW	art. 5 del DL 167/90	dal 3% al 15% dell'importo non segnalato	raddoppiate se l'investimento o l'attività sono in un "paradiso fiscale"
omessa presentazione del modulo RW	art. 5 del DL 167/90	258,00 euro	se il ritardo non supera i 90 giorni
presunzione di fruttuosità ex art. 6 del DL 167/90	art. 1 co. 2 del DLgs. 471/97	dal 90% al 180% dell'imposta	riduzione di un terzo per evasione sino a 30.000,00 euro
redditi presunti dalla violazione delle norme in tema di RW se lo Stato estero è un "paradiso fiscale" (dichiarazione dei redditi presentata)	art. 12 del DL 78/2009	dal 180% al 360% dell'imposta dovuta	riduzione di un terzo per evasione sino a 30.000,00 euro
redditi presunti dalla violazione delle norme in tema di RW se lo Stato estero è un "paradiso fiscale" (dichiarazione dei redditi omessa)	art. 12 del DL 78/2009	dal 240% al 480% dell'imposta dovuta	minimo 500,00 euro
infedele dichiarazione IVIE	art. 19 del DL 201/2011	dal 90% al 180% dell'imposta	riduzione di un terzo per evasione sino a 30.000,00 euro
infedele dichiarazione IVAFE	art. 19 del DL 201/2011	dal 90% al 180% dell'imposta	riduzione di un terzo per evasione sino a 30.000,00 euro

MONITORAGGIO FISCALE

REGIME SANZIONATORIO

L'art. 5 co. 2 del DL 167/90 stabilisce che per le violazioni degli obblighi ex art. 4 co. 1 del medesimo decreto è irrogata una sanzione dal 3% al 15% dell'importo non dichiarato.

Occorre precisare che la sanzione sussiste quando il contribuente omette di indicare l'ammontare di investimenti/attività finanziarie detenuti all'estero, o quando ne indica uno inferiore. Per questo motivo, non sono sanzionabili le violazioni non incidenti sull'entità dei possedimenti esteri, come ad esempio l'indicazione di un codice identificativo errato. Ove la violazione non sia ritenuta meramente formale (sono «**formali**» le violazioni che non incidono sui controlli né sulla determinazione della base imponibile o sulla liquidazione del tributo), la sanzione potrà essere quella di cui all'art. 8 del DLgs. 471/97 per **dichiarazione inesatta**, ossia da **250,00 euro a 2.000,00 euro**.

Quindi oltre alla sanzione dal 3 al 15% (o dal 6 al 30% per attività detenute in paesi BL), prevista dall'art. 5 del DL 167/1990, occorrerà prevedere anche la sanzione da euro 250 a euro 2.000 per dichiarazione inesatta.

MONITORAGGIO FISCALE

REGIME SANZIONATORIO

L'art. 6 del DL 167/90 introduce una presunzione di fruttuosità degli investimenti esteri posseduti da un contribuente residente tenuto agli obblighi in materia di monitoraggio fiscale: in base a ciò, le attività finanziarie estere si presumono fruttifere in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel periodo d'imposta .

Si è in presenza di una presunzione legale relativa, dal momento che può esserci prova contraria da parte del contribuente (circolare 38/2013 par. 1.3)

Trattandosi di una presunzione che comporta l'emersione di un reddito, sembrano applicabili, oltre alle sanzioni dell'art. 5 del DL 167/90, le ordinarie sanzioni da dichiarazione infedele od omessa, ex art. 1 del DLgs. 471/97.

L'art. 5 del DL 167/90 post L. 97/2013 stabilisce che se il quadro RW è presentato entro 90 giorni dal termine, si applica la sanzione di 258,00 euro

Qualora il modulo RW venga presentato con un ritardo superiore a 90 giorni, tornino applicabili le sanzioni dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, ex art. 5 del DL 167/90.

MONITORAGGIO FISCALE

REGIME SANZIONATORIO

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che la natura tributaria degli illeciti riguardanti il quadro RW consente di applicare alle predette violazioni l'istituto del "**ravvedimento operoso**" di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97", con cui si provvede a rimuovere un comportamento del contribuente sanzionabile da parte dell'Amministrazione finanziaria (circ. 38/2013).

La tabella espone un riepilogo delle sanzioni dovute in caso di ravvedimento operoso, distinguendo tra attività e investimenti detenuti in stati o territori a fiscalità privilegiata e non.

Termine	Sanzioni (3% nella generalità dei casi)	Sanzioni (6% per i "paradisi fiscali")
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	riduzione a 1/8 (0,38%)	riduzione a 1/8 (0,75%)
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	riduzione a 1/7 (0,43%)	riduzione a 1/7 (0,86%)
oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	riduzione a 1/6 (0,5%)	riduzione a 1/6 (1%)
se la sanatoria avviene dopo il "PVC"	riduzione a 1/5 (0,6%)	riduzione a 1/5 (1,2%)

MONITORAGGIO FISCALE

REGIME SANZIONATORIO

In caso di violazione sul monitoraggio fiscale, a cui è associato il recupero di una maggior imposta, occorrerà anche sanare la violazione da infedele dichiarazione (dal 90% al 180% dell'imposta).

Nella tabella che segue si evidenziano invece le diverse riduzioni delle sanzioni da dichiarazione infedele, tenendo conto dell'eventuale aumento di $\frac{1}{3}$ limitatamente ai redditi prodotti all'estero ($90\% + \frac{1}{3} = 120\%$).

Termine	Evasione "nazionale"	Redditi prodotti all'estero
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	riduzione a $\frac{1}{8}$ (11,25%)	riduzione a $\frac{1}{8}$ (15%)
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	riduzione a $\frac{1}{7}$ (12,86%)	riduzione a $\frac{1}{7}$ (17,14%)
oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	riduzione a $\frac{1}{6}$ (15%)	riduzione a $\frac{1}{6}$ (20%)
se la sanatoria avviene dopo il "PVC"	riduzione a $\frac{1}{5}$ (18%)	riduzione a $\frac{1}{5}$ (24%)

Codice tributo per il modello F24

MONITORAGGIO FISCALE

REGIME SANZIONATORIO

Nella tabella che segue si riepilogano le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento avvenuto entro i 90 giorni

Fattispecie	RW	Sanzione dichiarativa	Norma	Art. 13 del DLgs. 472/97
dichiarazione senza modulo RW	28,67 euro (258/9)	27,78 euro (250/9)	artt. 5 del DL 167/90 e 8 del DLgs. 471/97	lett. a-bis)
dichiarazione con modulo RW infedele	28,67 euro (258/9)	27,78 euro (250/9)	artt. 5 del DL 167/90 e 8 del DLgs. 471/97	lett. a-bis)
dichiarazione non presentata	28,67 euro (258/9) per cautela	15,00 euro (150/10)	artt. 5 del DL 167/90 e 1 del DLgs. 471/97	lett. c)

MONITORAGGIO FISCALE

REGIME SANZIONATORIO

PAESI *BLACK LIST* (D.M. 21 NOVEMBRE 2001)

ART. 1

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

ART. 2

Baharein, Emirati Arabi Uniti, Monaco

ART. 3

Angola, Antigua, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Giamaica, Kenia, Mauritius, Portorico, Panama, Svizzera, Uruguay (FORMALMENTE ABROGATO DA D.M. 30.03.2015 MA DA RITENERSI ANCORA DI FATTO IN VIGORE)

Lussemburgo eliminato con D.M. 16.12.2014. Nel 2015 eliminati anche Filippine, Malesia, Singapore e Hong Kong comunque ancora inclusi nella BL del 1999

MONITORAGGIO FISCALE

REGIME SANZIONATORIO

RAVVEDIMENTO RW

ENTRO 90 giorni

SANZIONE FISSA 258 EURO (art. 5, D.L. 167/1990)
RIDOTTA A 1/9 (art. 13, lett. a-bis d. lgs. 472/97)

In tal caso occorre:

- ripresentare dichiarazione con RW
- versare eventuali imposte connesse (maggiorate degli interessi)
- Versare le sanzioni ridotte per omesso versamento
- Pagare la sanzione sulla «nuova» dichiarazione di 27,78 euro (250/9 – art. 8 d. lgs. 471/97)
- Pagare la sanzione da tardivo RW di 28,67 euro (258/9)

MONITORAGGIO FISCALE

REGIME SANZIONATORIO

«NUOVO» RAVVEDIMENTO ANCHE PER RW

Termine	Riduzione sanzione
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/8 del minimo
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui e' stata commessa la violazione	1/7 del minimo
oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui e' stata commessa la violazione	1/6 del minimo
Oltre il termine precedente e fino a contestazione	1/5 del minimo

MONITORAGGIO FISCALE

REGIME SANZIONATORIO

COSA RICORDARE PER IL RAVVEDIMENTO SU IMPOSTE CONNESSE

1

PER LA DICHIARAZIONE INFEDELE SANZIONE BASE 90%
(nuovo art. 1 , c. 1, d. lgs. 471/97)

2

PER I REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO INCREMENTO DI UN TERZO
(art. 1 c. 2, d. lgs. 471/97)

3

PER REDDITI DERIVANTI DA ASSET DETENUTI IN PASEI BLACK LIST
RADDOPPIO DELLA SANZIONE BASE
(art. 12, d.l. 78/2009 e C.M. 11/E/2010)